



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE
COMUN DE ZOPE'

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI
E ALLE ORDINANZE COMUNALI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2010)



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE

COMUN DE ZOPE'

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento viene adottato nell'esercizio dei poteri attribuiti al Comune con il D.Lgs. 267/2000, artt. 3, 7 e 7 bis e disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze e ad ogni altro atto emesso da organi comunali che sia sanzionabile, per le quali non provvedano altre norme statali o regionali, ovvero diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da leggi nazionali o regionali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente art. 1 è disciplinato dalle Sezioni I e II della legge n. 689 del 24/11/1981 e dalla legge della Regione Veneto n. 10 del 28/01/1977, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

ART. 2 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/81.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. In caso di affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 113 del D.l.vo n 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento e prevenzione, possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità degli agenti accertatori.
4. I soggetti di cui ai commi 2, e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la potestà d'accertamento di altri soggetti espressamente indicati da leggi speciali.

Art. 3 - LIMITE MINIMO E MASSIMO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. In conformità dell'art. 7 bis del D.l.vo 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni degli atti di cui all'art. 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma con con l'individuazione di:



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE

COMUN DE ZOPE'

- a) un minimo di 25,00 Euro;
- b) un massimo di 500,00 Euro.
2. All'interno di tali limiti editali, nei singoli regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti comunali, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo stabiliti di cui al comma 1°.

Art. 4 - IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dirigenziali, attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 a € 300,00.
2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite, così come previsto dalla Legge n. 689/1981.

Art. 5 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Le violazioni alle disposizioni degli atti di cui all'art. 1, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 689/81.
2. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

Art. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1°, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinata ai sensi del comma 1°. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE

COMUN DE ZOPE'

procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 10.

Art. 7 - ORDINANZA - INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal Responsabile d'Area competente per materia.
2. Il competente Responsabile d'Area, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Responsabili d'Area, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000), ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T.U.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
5. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità competente ad emettere il provvedimento di cui ai commi precedenti è il Segretario comunale.
6. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 689/81.

Art. 8 - ESECUZIONE DI UFFICIO

1. In caso di violazioni alle disposizioni degli atti di cui all'art. 1 che prevedano obblighi di fare, dare od eseguire prestazioni, in caso di inottemperanza da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4°, del D.Lgs. 267/00, provvedendo d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dirigenziali che prevedevano sanzioni amministrative con riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta o di quella comminata nell'ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE

COMUN DE ZOPE'

3. Non può concesso alcun beneficio o essere rilasciato alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente a coloro che risultino morosi, nei confronti dell'ente comunale, nel pagamento del corrispettivo canone per l'utilizzo di beni pubblici comunali.
4. Nei confronti di soggetti, già titolari di provvedimenti ampliativi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente, l'Amministrazione comunale, previo formale avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, contesterà la morosità all'interessato ed assegnerà allo stesso un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, per regolarizzare la propria posizione. Decorso infruttuosamente detto termine, l'Ente provvederà ad emanare la declaratoria di decadenza del provvedimento ampliativo ed a incamerare l'eventuale cauzione costituita al momento del rilascio del provvedimento medesimo.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio ovvero per quelle recettizie il giorno dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto medesimo.
6. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, spettano al Comune.
7. Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento di rinvia alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 ed alla legge regionale Veneto n. 10 del 28 gennaio 1977.
8. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari od atti comunali.
9. Eventuali modifiche successive, disposte con atti normativi aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dai Regolamenti comunali, si devono intendere recepite in modo automatico.
